



The European Law Students' Association
TERAMO

REGOLAMENTO MOOT COURT COMPETITION ELSA TERAMO

TITOLO I – Regole Generali

PARTE I - L'Organizzazione

Art. 1

La Local Moot Court Competition (di seguito “LMCC”) è una simulazione processuale a squadre basata su un caso fittizio, promossa da ELSA Teramo.

Art. 2

Il Consiglio Direttivo di ELSA Teramo (di seguito “Consiglio Direttivo”) può nominare al suo interno un Comitato Organizzatore per la LMCC; tale Comitato si occuperà dell’organizzazione generale della simulazione e sarà responsabile, di fronte al Consiglio Direttivo, del lavoro svolto.

Art. 3

1. Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e conforme a quello della National Moot Court Competition di ELSA Italia, costituisce la disciplina di base della LMCC.
2. Eventuali modifiche di tale Regolamento, previamente concordate con il Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia, dovranno essere tempestivamente comunicate ai partecipanti alla LMCC.

Art. 4

Il Comitato Organizzatore si avvale di un Comitato Scientifico per l’individuazione del caso fittizio e la valutazione degli atti e di un Collegio Giudicante per il giudizio dei dibattimenti, entrambi composti da professionisti ed esperti del diritto che abbiano messo a disposizione della manifestazione la loro esperienza e le loro conoscenze tecnico-giuridiche.

Art. 5

La LMCC si svolge in tre fasi successive:

- a) redazione da parte di ciascuna squadra di due atti, assunte le vesti del legale difensore dell’imputato e del Pubblico Ministero, e valutazione di tali atti da parte del Comitato Scientifico.
- b) svolgimento dei dibattimenti eliminatori dinanzi al Collegio Giudicante e attribuzione di un punteggio;
- c) accesso al dibattito finale delle due squadre che avranno totalizzato, sommando i risultati ottenuti nelle fasi di cui a) e b), i punteggi più alti.

Art. 6

La LMCC si svolge in lingua italiana.

PARTE II: Partecipazione alla LMCC

Art. 7

1. La LMCC è aperta esclusivamente a studenti o laureati in Giurisprudenza (Scienze Giuridiche) da non più di sei mesi alla data di iscrizione alla competizione, obbligatoriamente iscritti ad ELSA Teramo.



The European Law Students' Association

TERAMO

2. I membri del Comitato Organizzatore della LMCC, del Consiglio Direttivo Nazionale di ELSA Italia e del Consiglio Direttivo di ELSA Teramo sono esclusi dalla partecipazione alla competizione.

Art. 8

Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di due ad un massimo di quattro partecipanti.

Art. 9

1. L'iscrizione di ciascuna squadra deve avvenire utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito web "www.elsateramo.org", che dovrà essere debitamente compilato entro il termine perentorio comunicato dal Comitato Organizzatore.

2. Entro 48 ore dall'iscrizione, il Comitato organizzatore provvederà a comunicare a ciascuna squadra partecipante il codice di gara assegnatole, che sarà sostitutivo delle generalità dei concorrenti.

Art. 10

1. L'eventuale quota di partecipazione è fissata dal Comitato Organizzatore.

2. Il Comitato Organizzatore determina le modalità e i tempi di versamento della quota e ne dà comunicazione tramite il materiale informativo dell'evento.

3. In caso di rinuncia o di qualsiasi altro impedimento, la quota di partecipazione non sarà restituita. È consentito il solo cambiamento dei componenti della squadra, fermo restando il numero degli stessi, entro sette giorni dall'inizio del dibattito e previa comunicazione al Comitato organizzatore.

TITOLO II: LE FASI DELLA LMCC

PARTE I: Disposizioni Generali

Art. 11

1. Le squadre partecipanti potranno chiedere precisazioni al Comitato Scientifico su ogni aspetto del caso oggetto della competizione esclusivamente tramite invio di e-mail al Comitato Organizzatore.

2. Il Comitato Organizzatore trasmetterà prontamente a tutte le squadre partecipanti le chiarificazioni.

3. È fatto il più stretto divieto di consultare, in qualsiasi altro modo e al di fuori dell'ambito didattico, i membri del Comitato Scientifico o del Collegio Giudicante, pena l'esclusione dalla competizione.

Art. 12

È fatto il più stretto divieto ai partecipanti di ciascuna squadra di produrre atti il cui contenuto sia in tutto o in parte frutto del lavoro di soggetti esterni alla squadra stessa. In caso di accertata violazione, il Comitato Scientifico o il Collegio Giudicante adotteranno, a proprio insindacabile giudizio, gli opportuni provvedimenti, inclusa la squalifica della squadra.



The European Law Students' Association

TERAMO

PARTE II: Redazione e Valutazione degli atti

Art. 13

1. Ciascuna squadra è tenuta a redigere due atti sulla base del caso fittizio: uno contenente le argomentazioni a difesa dell'imputato e uno contenente le argomentazioni del Pubblico Ministero.
2. Le squadre dovranno far pervenire i due atti all'apposito indirizzo di posta elettronica indicato dal Comitato Organizzatore, entro il termine perentorio fissato dallo stesso Comitato.

Art. 14

1. Gli atti dovranno essere redatti in carattere Times New Roman, dimensione 12 punti e formattati con interlinea 1,5; margini 2,54 in tutte le direzioni. Per le note a piè pagina è richiesto il carattere Times New Roman, dimensione 10, interlinea singola.
2. Gli atti non devono eccedere ciascuno il numero di 10 pagine, compresi i riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali. In calce all'atto deve essere riportato il codice di squadra assegnato.
3. Gli atti non dovranno contenere, pena la squalifica della squadra, alcun riferimento che permetta di identificare i componenti della medesima.

Art. 15

1. Il Comitato Organizzatore inoltrerà gli atti al Comitato Scientifico, senza entrare nel merito della valutazione degli stessi.
2. Il Comitato Scientifico valuterà entrambi gli atti prodotti da ciascuna squadra, attribuendo un voto in decimi.
3. La valutazione degli atti terrà conto della qualità delle ricerche, della conoscenza della giurisprudenza, della logica, della originalità del ragionamento, della chiarezza della struttura e dello stile di esposizione. Particolare rilievo sarà attribuito alla esaustività della argomentazione.

Art. 16

La mancata osservanza di quanto disposto all'art. 14 comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

- a) detrazione di 0.5 punti dal punteggio relativo all'atto per mancato rispetto del formato e dimensione del carattere, sia per quanto riguarda il corpo del testo che per le note a piè pagina;
- b) detrazione di 0.5 punti dal punteggio relativo all'atto per mancato rispetto dei margini, sia per quanto riguarda il corpo del testo che per le note a piè pagina;
- c) detrazione di 0.5 punti dal punteggio relativo all'atto per mancato rispetto dell'interlinea, sia per quanto riguarda il corpo del testo che per le note a piè pagina;
- d) detrazione di 1 punto dal punteggio relativo all'atto per ciascuna pagina eccedente il numero massimo;
- e) detrazione di 0,5 punti dal punteggio relativo all'atto per erronea apposizione del codice di squadra in calce all'atto.



The European Law Students' Association

TERAMO

Art. 17

1. La comunicazione della graduatoria che individuerà le squadre selezionate per la fase dibattimentale verrà comunicata alle squadre dal Vicepresidente Attività Accademiche via email. 2. Il punteggio ottenuto da ciascuna squadra per quanto riguarda la fase scritta della competizione verrà comunicato solo al termine della stessa, per evitare di inficiarne lo svolgimento.

Art. 18

1. Dopo la pubblicazione della graduatoria che individuerà le squadre selezionate per la fase dibattimentale si terrà un incontro di preparazione delle stesse alla suddetta fase, che consisterà nell'individuazione di linee guida utili ai partecipanti selezionati per come orientarsi nella preparazione e nell'affrontare la simulazione orale; i partecipanti potranno fare domande tecniche senza entrare nel merito del caso oggetto della competizione. 2. Tale incontro, della durata di 2 ore, sarà obbligatorio per almeno un componente di ogni squadra. 3. Ad ogni squadra che non dovesse presentarsi a tale incontro verrà detratto 1 punto dal punteggio complessivo ottenuto dagli atti prodotti dalla stessa e valutati dal Comitato Scientifico.

PARTE III – Dibattimenti Eliminatori

Art. 19

1. Il Comitato Organizzatore, all'inizio della giornata riservata ai dibattimenti, provvederà ad una estrazione per attribuire a ciascuna squadra la rappresentanza di legale difensore dell'imputato ovvero di Pubblico Ministero; 2. Il Comitato Organizzatore provvederà, contestualmente all'estrazione prevista al punto 1) di questo articolo, ad una seconda estrazione per determinare gli accoppiamenti tra le squadre in fase dibattimentale.

Art. 20

Il dibattito ha lo scopo di ribattere le argomentazioni della parte avversa, nonché le ragioni da essa addotte nel corso dello stesso.

Art. 21

1. Almeno due componenti di ciascuna squadra dovranno prendere la parola nel corso del dibattito. 2. I componenti del Collegio Giudicante avranno facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'oratore per porre delle domande. Il diritto di risposta è accordato al solo oratore interrotto.

Art. 22

1. Il dibattito si apre con l'esposizione della parte che ricopre il ruolo Pubblico Ministero. 2. Il dibattito prosegue con l'esposizione della parte che ricopre il ruolo di legale difensore dell'imputato. 3. Il dibattito si conclude con le rispettive repliche di parte.

Art. 23

1. Ogni squadra potrà disporre di un tempo di 30 minuti, di cui 20 minuti per l'esposizione principale e 10 minuti per la replica. La stessa squadra è libera di organizzare il proprio tempo diversamente, ma è tenuta a darne comunicazione, a pena di decadenza da tale facoltà, prima dell'inizio del dibattito stesso. 2. Ciascuna squadra potrà chiedere un tempo supplementare, al massimo, di 5 minuti. In tal caso uguale tempo sarà accordato di diritto alla parte avversa. 3. La facoltà di cui al comma precedente è concessa solo nella fase dell'esposizione principale. Qualora ne faccia richiesta la squadra che compie la propria esposizione per seconda, uguale tempo sarà accordato di diritto alla parte avversa nella fase di replica.



The European Law Students' Association

TERAMO

4. Qualora l'esposizione principale sia sostenuta integralmente da una sola persona, il replicante, a pena della perdita del diritto di replica, dovrà essere una persona diversa.
5. Il tempo utilizzato dai componenti del Collegio Giudicante per porre le domande verrà conteggiato nel tempo totale a disposizione di ciascuna squadra.
6. Un addetto al cronometraggio, designato dal Comitato Organizzatore, avrà il compito di indicare periodicamente il tempo rimasto.

Art. 24

1. Ogni membro del Collegio Giudicante attribuirà alle squadre, per ogni dibattito, un voto in decimi.
2. Nella valutazione del dibattito saranno presi in particolare considerazione: la pertinenza e la logica dell'argomentazione, la capacità di ribattere le ragioni della parte avversa e le eventuali concessioni alla stessa, lo stile dell'esposizione orale e la capacità di rispondere alle eventuali domande del Collegio Giudicante;

2.1 Nel caso in cui non dovessero esserci domande da parte del Collegio Giudicante, la voce “capacità di rispondere alle eventuali domande del Collegio Giudicante”, di cui al comma 2 del presente articolo, non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione complessiva.

2.2 Nell'eventualità che, durante la stessa fase dei dibattimenti (semifinale-finale) solo alcune squadre ricevano domande da parte del Collegio Giudicante, la voce “capacità di rispondere alle eventuali domande del Collegio Giudicante” non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione complessiva, per non inficiare la parità tra le squadre.

3. Ogni membro del Collegio Giudicante attribuirà, altresì, un voto in decimi a ciascun singolo partecipante, ai fini della designazione del Miglior Oratore.

Art. 25

I componenti delle squadre sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche della professione forense.

Art. 26

Accederanno alla fase dibattimentale eliminatória, al massimo, le sei squadre che avranno ottenuto i punteggi più alti nella fase degli atti.

Art. 27

1. Nel caso in cui dovesse aversi un numero dispari di squadre durante la fase dibattimentale eliminatória, il Comitato Organizzatore provvederà, tramite estrazione, agli accoppiamenti tra le squadre.
2. La squadra non accoppiata in prima estrazione, dibatterà poi con una delle squadre, estratta a sorte dal Comitato Organizzatore, tra quelle che avranno già dibattuto in precedenza.
3. Alla squadra che dibatterà due volte sarà attribuito come punteggio per concorrere alla fase finale, da sommarsi a quello ottenuto per gli atti, il più alto tra quelli ottenuti per i due dibattimenti eliminatori.

PARTE V – Svolgimento della Finale e proclamazione dei vincitori

Art. 28

1. Accederanno al dibattito finale le due squadre che avranno ottenuto i due punteggi più alti, individuati sulla base della somma delle valutazioni ottenute per gli atti e nel/i dibattito/i eliminatori.
2. I ruoli attribuiti alle due squadre nel dibattito finale saranno determinati mediante nuova estrazione a sorte effettuata dal Comitato Organizzatore prima dell'inizio di tale dibattito.



The European Law Students' Association

TERAMO

Art. 29

1. Il punteggio delle squadre finaliste verrà azzerato.

2. Il Collegio Giudicante valuterà le due squadre finaliste sulla base dei criteri disposti ex art. 24 del presente regolamento.

3. Nel caso di parità ottenuta dalle due squadre finaliste in sede di valutazione del dibattimento finale, sarà decretata vincitrice la squadra che avrà ottenuto il punteggio più alto ottenuto dalla somma delle valutazioni ottenute dagli atti e quelle ottenute nel dibattimento finale.

4. Nella remota eventualità in cui il punteggio ottenuto dagli atti prodotti da entrambe le squadre durante la fase scritta dovesse essere lo stesso, e pertanto la somma di cui al comma 3 dovesse risultare identica, il Collegio Giudicante decreterà il vincitore della competizione a maggioranza assoluta, sulla base dei criteri disposti ex art. 24.

Art. 30

In seguito alla proclamazione dei vincitori verranno assegnati i premi alla squadra vincitrice ed al Miglior Oratore

Art. 31

ELSA Teramo rilascerà un attestato di partecipazione ad ogni partecipante.

Art. 32

1. I punteggi ottenuti da ogni squadra e da ciascun partecipante alla fase orale della competizione verranno comunicati alle squadre, dal Vicepresidente Attività Accademiche, al termine della Competizione;

2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo avverrà, via e-mail, contestualmente alla comunicazione dei punteggi ottenuti dalle squadre riguardanti la fase scritta della competizione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Tutti i partecipanti sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, di cui dichiarano di accettarne le relative disposizioni per il solo fatto della loro iscrizione alla competizione. In caso di grave violazione, il Comitato Organizzatore della LMCC adotterà i provvedimenti del caso, inclusa la squalifica.

Art. 34

1. I partecipanti possono sottoporre ad ELSA Teramo ogni questione concernente il presente Regolamento.

2. Il Comitato Organizzatore è il solo competente a risolvere le questioni relative all'applicazione e all'interpretazione del presente Regolamento. Le sue decisioni sono insindacabili.

3. Sono altresì insindacabili le valutazioni e le decisioni del Comitato Scientifico e del Collegio Giudicante.